

- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato recentemente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/846 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Polonia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/846, la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle regioni (voivodati) della Masovia, della Varmia-Masuria e di Lublino di tale Stato membro.
- (7) Anche i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella provincia di Limburgo di tale Stato membro.
- (8) Il focolaio confermato nei Paesi Bassi è localizzato nelle immediate vicinanze della frontiera con il Belgio. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio del Belgio.
- (9) Anche la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella libera città anseatica di Brema di tale Stato membro.
- (10) Anche la Lituania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Tauragė di tale Stato membro.
- (11) Tali focolai in Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure di controllo della malattia necessarie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali nuovi focolai.
- (12) La Commissione ha esaminato tali misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia e la nuova zona di sorveglianza istituita dall'autorità competente del Belgio si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di focolai recenti di HPAI.
- (13) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (14) È inoltre necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio, la nuova zona di sorveglianza istituita da tale Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (15) È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Germania e la Polonia e la zona di sorveglianza elencata per il Belgio nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (16) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbero inoltre figurare le zone di protezione e sorveglianza per la Lituania e i Paesi Bassi.
- (17) Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia e della nuova zona di sorveglianza istituita dal Belgio in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/846 della Commissione, del 25 maggio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 187 del 27.5.2021, pag. 2).

